



Sono parente di II grado nonché amministratore di sostegno di una persona con disabilità che non ha alcuna limitazione della sua capacità di testare. Tuttavia, mi è stato detto che le sue eventuali disposizioni testamentarie, ove siano fatte in mio favore, possono essere  invalidate. Tutto ciò è corretto

~~No.~~ L'art. 411 del c.c. prevede espressamente che, di regola, sono **sempre valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il IV grado del beneficiario**, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

N.B.: L'art. 591 del c.c. riconosce tra i c.d. "**casi di incapacità**" anche quello in cui la persona sia stata per qualsiasi causa, anche transitoria, "**incapace di intendere e di volere**" nel momento in cui fece testamento, con la conseguenza che esso può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.